

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 03	Data 29.01.2013
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 18,45 nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **pubblica** ed in seduta **straordinaria** **PRIMA** convocazione:

Su n. 13 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio

Bassano Giuseppe

Perego Sanjin

Perotti Alberto

Pizzi Corrado

Losio Tiziano

Carra' Marco

Lucarno Maria Luisa

ASSENTI

Malito Gianluca

Cavalli Benedetta

Zanaboni Anna Maria

Offellini Marco

Campari Mario

Totale assenti n. 5

Totale presenti n. 8

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Si da' atto della presenza degli assessori esterni sig. Marsili Roberto, Chiolini Massimo Brambilla Sergio;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di **SINDACO** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta **PUBBLICA** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Il Consiglio Comunale

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adottare un nuovo regolamento che disciplini i settori sociale, culturale, turistico, delle politiche giovanili e delle pari opportunità e diritti;

Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Considerato che pervengono all'amministrazione numerose richieste di patrocinio, sovvenzioni e contributi da parte di associazioni culturali, ricreative e turistiche, per le attività e le iniziative che si svolgono nel territorio comunale oltre a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere da parte persone fisiche in stato di bisogno;

Evidenziato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

Visti gli artt. 1 e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 109 comma 2 e l'art. 107 commi 2 e 3;

Visti gli allegati pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto descritto in premessa:

- di approvare il "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI" composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante.

COMUNE DI BOSNASCO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con delibera consiliare n. del

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, in ottemperanza della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

a) in caso di persone:

- 1) versino in disagiate situazioni, tali da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità di vita;
- 2) pongano in essere attività ed iniziative a carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e/o di interesse collettivo, non esclusivamente privato e/o a soli fini di lucro;

b) in caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- 1) abbiano finalità e pongano in essere iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo e non perseguano esclusivi fini di lucro;
- 2) per sostenere specifiche iniziative di interesse comunale o che ne coinvolgano il territorio.

L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi, ecc..

ART. 3

TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) contributi economici;
 - b) contributi in natura (uso di strutture, beni o erogazione di servizi concessi in modo gratuito). Di tali prestazioni comunque dovrà essere quantificato l'onere finanziario, ove possibile;
 - c) esoneri o facilitazioni, nel pagamento di oneri dovuti al Comune;
 - d) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento al Comune;
 - e) integrazione retta di ricovero per anziani, inabili o handicappati
 - f) integrazione retta per frequenza e spese di trasporto di disabili presso Centri di ricovero
- I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".

I benefici si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per ogni cittadino, nel limite delle risorse stanziato nel Bilancio di previsione.

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE

(art. 2 lett. a – punto 1)

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli immigrati ed agli ammalati gravi;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa.

Il tutto dovrà risultare da debita relazione presentata dall'assistente sociale del Servizio Sociale di Base operante sul territorio, che potrà anche prevedere la contestuale concessione del contributo.

ART.5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER INTEGRAZIONE RETTE

(art. 3 lettera e - f)

La valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o la fruizione dei servizi agevolati di cui al precedente art. 3 lettera e - f è determinata con riferimento al nucleo familiare composto così come stabilito dal d. lgs. 109/98, come modificato e integrato dal successivo d. lgs. 130/2000 e dei relativi decreti attuativi emanati.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al al nucleo familiare si ottiene:

- a) il reddito
- b) il patrimonio mobiliare
- c) il patrimonio immobiliare

Qualora l'individuo appartenga a un nucleo familiare composto da piu' persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al d. lgs. 109/98 e succ. modifiche e integrazioni.

Il rapporto fra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore ISEE.

Il soggetto richiedente le prestazioni di cui al succitato art. 4 è tenuto a segnalare l'esistenza – per sé e per i componenti del nucleo familiare – di redditi non dichiarati ai fini ISEE (in quanto non dovuti) ma rilevanti ai fini della capacità reddituale del nucleo stesso, come ad esempio: pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, indennità INAIL, pensioni di guerra, e altri simili vitalizi.

ART.6

CRITERI PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI, INABILI O HANDICAPPATI

(art. 3 lettera e)

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "integrazione della retta di ricovero" dell'anziano, dell'inabile o del portatore di handicap in una protetta, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente non sia in grado di pagare interamente la retta, fermo restando l'obbligo per le persone civilmente obbligate di cui all'art. 433 del codice civile, nonché la verifica del patrimonio interessato.

Nella domanda di integrazione della retta di ricovero, dovrà essere indicata la denominazione e la sede della struttura residenziale e l'importo della retta.

Al soggetto ricoverato è garantita – di regola – la conservazione di una quota del proprio reddito per le spese di carattere personale, in misura pari al 20% del reddito mensile e con il limite minimo di € 62,00 e massimo di € 139,00.

Sono fatti salvi casi di particolari esigenze che saranno valutati, all'occorrenza e di volta in volta, dall'Assistente Sociale comunale.

Retta a carico del ricoverato

Il soggetto anziano, inabile o portatore di handicap è tenuto a pagare la retta di ricovero con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici, di qualsiasi natura, in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc.) fatta salva una franchigia di € 6.000,00;
- il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul medesimo di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, compresi i sussidi a carattere assistenziale.

Qualora il reddito del ricoverato non sia sufficiente, le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile intervengono nel pagamento della retta secondo i propri redditi e dovranno sottoscrivere, congiuntamente al ricoverato, l'impegno al pagamento.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'

(art. 2 – lett. a – punto 2)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e/o di interesse collettivo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del tipo di iniziativa progettata e la sua collocazione nel calendario delle iniziative previste nell'anno;
- b) coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa (prescolare, scolare, studentesca, giovanile, anziana);
- c) costo approssimativo dell'attività in rapporto ad analoghe esperienze.

I criteri di cui sopra dovranno essere esplicitati da relazione allegata alla domanda di contributo.

Per i contributi fino a Euro 500,00 i punti b) e c) sono discrezionali.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE O ATTIVITA'

(art. 2 – lett. b – punti 1 e 2)

1. Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo o per particolari e specifiche iniziative, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame delle iniziative, attività e finalità che intendono perseguire anche in riferimento a precedenti analoghe iniziative svolte;
- b) esame del tipo e livello di coinvolgimento della popolazione;
- c) esame dei costi delle iniziative e delle possibilità di autofinanziamento e/o di altri finanziamenti;
- d) esame ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
- e) esame dello statuto dell'ente o associazione con indicazione del numero degli iscritti.

ART. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 2, dovranno essere presentate ed essere sottoscritte dall'interessato e, nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, dal legale rappresentante.

Il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2) e lett. b) è il 30 giugno di ogni anno e comunque almeno un mese prima della data fissata per l'iniziativa.

Nel caso di specifiche iniziative, ritenute meritevoli di accoglimento, la domanda di contributo potrà essere presentata anche in deroga al suddetto termine.

Le domande dovranno contenere:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, nel caso di enti o associazioni i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante o alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante, oltre all'indicazione della denominazione dell'ente od associazione e sede legale della stessa.

2. data e firma leggibile.

Alla domanda dovrà essere allegata:

Per i soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 1):

a) relazione redatta dall'assistente sociale del servizio di base, secondo i contenuti dell'art.4.

Per soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2):

a) relazione preventivo di spesa redatta secondo i contenuti dell'art. 5;

Per soggetti individuati all'art. 2 lett. b):

b) relazione preventivo di spesa redatta secondo i contenuti dell'art. 5;

c) statuto dell'ente o dell'associazione se non già acquisito agli atti;

d) conto consuntivo dell'anno precedente qualora il contributo sia superiore ad Euro 1.000,00.

Alla domanda potranno essere allegate ulteriori certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

ART. 8

MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED IL LORO ESAME

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento verranno istruite dal funzionario responsabile che valuterà l'istanza e proporrà alla giunta comunale l'assegnazione del contributo. La giunta comunale, con proprio atto formale, prende atto dell'istruttoria effettuata ed assegna, quale atto di indirizzo, il contributo.

ART. 9

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti individuati all'art. 2 lett. a) punto 2) e lett. b) dovranno presentare la rendicontazione del contributo assegnato non appena terminata l'iniziativa – per il finanziamento di singole iniziative in corso d'anno – o - nel caso di contributi per il finanziamento dell'attività annuale - alla fine dell'anno per il quale il contributo è stato assegnato e comunque entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

La richiesta di pagamento del contributo assegnato dovrà essere presentata, nei termini sopra indicati, su apposito modulo, allegando una relazione evidenziante l'effettiva realizzazione dell'attività proposta ed il risultato economico dell'iniziativa, evidenziando il saldo passivo.

Non appena ricevuta la rendicontazione, il funzionario responsabile effettuerà l'istruttoria della pratica ed erogherà il contributo.

Potrà essere richiesta, motivandola adeguatamente, una liquidazione anticipata del contributo.

Per contributi fino all'importo di Euro 100,00, sarà sufficiente presentare richiesta di pagamento sull'apposito modulo.

ART. 10

CONTRIBUTI PREVISTI DA CONVENZIONI

I contributi previsti da specifiche convenzioni stipulate dall'amministrazione comunale ed enti pubblici e privati, comprese le associazioni ed organizzazioni, esulano dall'applicazione del presente regolamento.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Copia del regolamento sarà a disposizione della cittadinanza, mediante pubblicazione sul sito del Comune.

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
del Consiglio Comunale

n. 03 del 29\01\2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A PEROSNE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,

individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**

- **esprime parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Molinaroli Anna Maria)

Delibera C.C. n. 03 del 29.01.2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 4 FEB 2013 al _____

Addì - 4 FEB 2013

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Addì - 4 FEB 2013



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)